



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

PALERMO

RICORSO

della **IMPRESA IL CANTO DELLE MUSE S.R.L.**, corrente in Marsala in Via Dante Alighieri n. 125 (P.IVA: 02879240816), in persona dell'Amministratrice Unica e legale rappresentante pro-tempore *Sig.ra Culcasi Grazia*, nata a Marsala il 9.10.59 ed ivi residente in Via Dante Alighieri n. 125 (C.F.: CLC GRZ 59R49 E974A), giusta delega in calce al presente atto (su foglio separato) rappresentata e difesa in giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, dai sottoscritti *Avv.ti Salvatore Giacalone* [C.F.: GCL SVT 62D05 E974Q] ed *Alessandro Tommaso Giacalone* [C.F.: GCL LSN 96B19 E974R], con domicilio digitale eletto agli indirizzi PEC: avvocato.giacalone@pec.it ed avv.alessandrogiacalone@pec.it dei propri difensori come risultanti da Registri di Giustizia

contro

- ***l'ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO DELLA REGIONE SICILIANA / DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO (C.F.: 80012000826)*** in persona dell'Assessore pro-tempore, *ope legis* rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Palermo, digitalmente domiciliato all'indirizzo PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it come risultante da Registri di Giustizia

e contro

- **IRFIS FINSICILIA S.P.A. (C.F: 00257940825)** in persona del legale rappresentante pro-tempore, digitalmente domiciliato all'indirizzo PEC: irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it, come risultante dal Registro INI-PEC

ope legis rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, digitalmente domiciliata all'indirizzo PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it come risultante da Registri di Giustizia

e nei confronti

- della **IMPRESA ARCOCLEA S.R.L. (C.F. / P.IVA: 02955920810)** in persona del legale rappresentante pro-tempore, digitalmente domiciliata all'indirizzo PEC: arccoclea@pec.it come risultante dal Registro INI-PEC, soggetto collocato al posto 233° della “*Graduatoria di ammissibilità delle istanze pervenute ricevibili*” con il riportato punteggio di punti 77 (IRF-09_02447072)

per l'annullamento

previa sospensione

- della “**GRADUATORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE PERVENUTE RICEVIBILI (REGIME DI AIUTI IN ESENZIONE)**” elaborata dal Soggetto gestore, nella parte

in cui colloca al 548° posto la domanda di agevolazione presentata dalla ricorrente per la concessione del Regime di Aiuto di cui *infra* e ciò a causa della deteriore attribuzione di soli punti 46 in luogo dei richiesti punti 78, in dipendenza della operata decurtazione dei subpunteggi di cui ai parametri A, B, C.1, C.2, C.3 e C.4 della “*Griglia di Valutazione*” allegata all’Avviso Pubblico indittivo della Selezione;

- del ***DECRETO DIRIGENTE GENERALE DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO / ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORTE DELLO SPETTACOLO N. 1024/S11 DEL 2.4.26 DI APPROVAZIONE DELLA PREDETTA “GRADUATORIA”***, nella parte in cui conferma in danno della ricorrente la deteriore attribuzione di soli punti 46 in luogo dei richiesti punti 78, collocandola al 548° posto;
- della ***COMUNICAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE / IRFIS FINSICLIA S.P.A. DEL 13.4.26*** recante la motivazione [Relazione Tecnica Asseverata prevista dall’art. 13 comma 3 lett. b) dell’Avviso Pubblico asseritamente non sottoscritta da un Professionista abilitato] in ordine all’avviso sfavorevole, espresso in sede istruttoria, all’attribuzione in favore della ricorrente dei subpunteggi di cui ai parametri A, B, C.1, C.2, C.3 e C.4 della “*Griglia di Valutazione*” allegata all’Avviso Pubblico indittivo della Selezione;

nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali ed in particolare, se ed in quanto occorresse:

- della ***CLAUSOLE DI CUI ALL'ART. 13 COMMI 1, 2 E 3 DELL'AVVISO PUBBLICO INDITTIVO DELLA SELEZIONE***, ove intese nel senso di imporre la forma digitale quale unica modalità di valida sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni prodotte ai fini della partecipazione alla Selezione.

FATTO

I

Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, **l'Impresa Il Canto delle Muse s.r.l.** - che ha preso parte alla procedura selettiva per la concessione di "*Agevolazioni per le imprese del settore turistico alberghiero ed extra-alberghiero*" [Domanda del 4.2.26 (Regime degli aiuti in "*Esenzione*") acquisita al protocollo generale IRFIS al n. IRF-09_02329620 *Intervento di "Recupero e riqualificazione urbana"* (**doc. n. 2**)] indetta dall'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana con Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 2106/S11 del 25.6.25 (**docc. nn. 1 e 1/a**) - **lamenta l'illegittimità della mancata attribuzione in proprio favore, per complessivi - 32 punti** [cfr. Comunicazione IRFIS FinSicilia S.p.A. del 13.4.26 trasmessa via PEC (**doc. n. 4**)], **dei subpunteggi di cui ai parametri A, B, C.1, C.2, C.3. e C.4** (**doc. n. 1/b**) della "*Griglia di Valutazione*" allegata al citato Avviso Pubblico

[art. 13 comma 3 lett. a)].

Ne è conseguita la deteriore collocazione della domanda di agevolazione, con soli punti 46 in luogo degli autoattribuiti punti 78 [art. 13 comma 3 lett. a)], al 548 ° posto della “*Graduatoria di ammissibilità delle istanze pervenute ricevibili*” (art. 14 comma 5 Avviso Pubblico), predisposta dal Soggetto Gestore (doc. n. 3/a) ed approvata con D.D.G n. 1024/S11 del 2.4.26 (doc. n. 3).

*

Si evidenzia, in via essenziale ai fini della attualità ed immediatezza della lesione sottesa all’interesse a ricorrere subito dall’*Impresa Il Canto delle Muse s.r.l.*, che, ai sensi dell’art. 14 comma 7 dell’Avviso Pubblico, “....*Sono ammesse all’istruttoria le domande di agevolazione, inserite nelle suddette graduatorie, secondo il relativo ordine, sino all’esaurimento dei fondi disponibili...*”; e che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 cpv. II del medesimo Avviso Pubblico, “...*le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’art. 8...*” [che fissa la dotazione finanziaria dell’Avviso in questione].

MOTIVI

I

ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DI PRESUPPOSTO, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA, DELLO SVIAMENTO

DELL'ATTO DALLA CAUSA TIPICA E DELLA IRRAZIONALITA' MANIFESTA.

II

VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 65 D.LGS. 7.3.05 N. 82.

Ha ostativamente addotto la resistente Amministrazione, a fondamento di ciascuno dei gravati provvedimenti di decurtazione degli specifici subpunteggi per cui è controversia, che “...l’asseverazione non risulta sottoscritta da un professionista abilitato.....”.

Risalta l’incongrua rappresentazione della realtà in cui è incorsa la resistente Amministrazione.

Ed invero, del tutto diversamente, la *Relazione Tecnica Asseverata* prevista dall’art. 13 comma 3 lett. b) dell’Avviso Pubblico ed allegata alla Domanda di partecipazione è stata ritualmente sottoscritta in forma analogica (**doc. n. 2/a**) [art. 65 comma 1 lett. c) D.Lgs. 7.3.05 n. 82] dal *Dott. Dara Gianvito*, che ha altresì apposto il proprio timbro professionale [in seno alla stessa risultano puntualmente indicati i dati personali del Professionista, **quelli di iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Marsala (al n. 84)** e gli estremi della Polizza professionale n. IPC-0023221 stipulata con la Compagnia d’Assicurazioni AIG EUROPE S.A.].

Non può allora essere revocato in dubbio l’abbaglio in cui, all’evidenza, è incorsa la resistente Amministrazione, che, in modo disancorato dalla realtà fattuale e giuridica, con conseguente

manifesta illegittimità dei provvedimenti oggetto della proposta impugnazione, non si è accorta ed ha pretermesso, adducendone l'insussistenza, la sottoscrizione che di essa *Relazione Tecnica Asseverata* è stata, si è detto, puntualmente operata in forma analogica dal Professionista abilitato *Dott. Dara Gianvito*, in conformità alle modalità stabilite dall'art. 65 D.Lgs. 7.3.05 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), rubricato "*Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica*", che, al comma 1 lett. c), statuisce espressamente la validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate per via telematica alle Pubbliche Amministrazioni, che, come in specie, siano state "*....sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità...*" (doc. n. 2/a).

III

DELLA CAUTELATIVA IMPUGNAZIONE DELLE CLAUSOLE DI CUI ALL'ART. 13 COMMI 1, 2 E 3 DELL'AVVISO PUBBLICO INDITTIVO DELLA SELEZIONE [CARENZA DI MOTIVAZIONE, MANIFESTA IRRAGIONevolezza, VIOLAZIONE DELL'ART. 65 COMMA 1 D.LGS. 7.3.05 N. 82].

Le norme del Codice dell'Amministrazione Digitale hanno nel vigente ordinamento applicazione generalizzata, che non può perciò subire deroghe di alcun tipo nell'ambito delle procedure finalizzate, come in specie, all'ammissione ad un Regime d'Aiuto.

Ne consegue come l'art. 65 D.Lgs. n. 7.3.05 n. 82 debba essere inteso come avente funzione di eterointegrazione normativa della *lex specialis*, eterointegrazione che, per costante giurisprudenza, scatta in presenza di lacune relative ad elementi ritenuti obbligatori dall'ordinamento (cfr., *T.A.R. Lombardia Milano Sez. V 19.12.25 n. 4213*).

Fatta la superiore premessa, ove tuttavia si volesse fare subliminalmente aleggiare che potrebbe in specie essere stata pretesa, in deroga alle previsioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, attribuire alle previsioni racchiuse nell'art. 13 commi 1, 2 e 3 dell'Avviso Pubblico regolatore della selezione in discorso portata vietativa - a pena della mancata attribuzione dei sottesi punteggi - della possibilità di poter validamente sottoscrivere le istanze e le dichiarazioni prodotte, in una delle equipollenti forme alternative alla sottoscrizione in forma digitale (che, per tal modo, sarebbe allora da intendersi essere stata imposta in via esclusiva) previste dall'art. 65 comma 1 D.Lgs. 7.3.05 n. 82, con una valenza lesiva perciò connessa unicamente a siffatta prospettata interpretazione, se ne procede, in via meramente cautelativa, alla loro impugnazione.

Ed invero, in tal caso, oltre a porsi in contrasto con la disposizione primaria costituita dal richiamato art. 65 comma 1 D.Lgs. 7.3.05 n. 82, esse previsioni dell'Avviso Pubblico risulterebbero inficiate da mancanza assoluta di motivazione e manifesta irragionevolezza [si rileva altresì il

contrasto con il principio di strumentalità delle forme di cui agli artt. 156 commi 2 e 3 c.p.c. 21-octies comma 2 Legge 7.8.90 n. 241] e ciò atteso che il processo di digitalizzazione deve essere un mezzo per accelerare e non restringere la utile generale partecipazione alle selezioni pubbliche mediante la sterile costruzione di “percorsi ad ostacoli”.

DEL CONTROINTERESSATO.

Non si è in grado di individuare dall'esame del provvedimento impugnato, meno che mai con facilità e certezza, gli eventuali soggetti “controinteressati” e ciò atteso che in seno alla *“Graduatoria di ammissibilità delle istanze pervenute ricevibili”* approvata con il D.D.G. n. 1024/S11 del 2.4.26, fatta eccezione per il numero di Progetto, non sono contenute indicazioni che consentano di ricavare le generalità del soggetto graduato, cui poter notificare l'odierno ricorso.

Per l'evenienza dell'attribuzione dell'ulteriore complessivo punteggio di + punti 32 avuto riguardo ai parametri A, B, C.1, C.2, C.3 e C.4 della “Griglia di Valutazione” per cui è causa, il ricorrente, cui, allo stato, risultano attribuiti solo 46 punti, verrebbe collocata in graduatoria, sulla scorta del punteggio globale di punti 78 che ne conseguirebbe, in posizione non inferiore alla 224°, attualmente occupata “dal Progetto” n. IRF-09_02334375, fatta salva la possibilità che la ricorrente, sulla base dei criteri previsti dall'art. 15 comma 9 dell'Avviso

Pubblico per i casi di parità di punteggio, abbia ad essere graduata in una delle posizioni allo stato occupate “dai Progetti” collocati dalla posizione 205° alla posizione 223° della approvata “*Graduatoria di ammissibilità delle istanze pervenute ricevibili*”, tutti con il medesimo attribuito punteggio di punti 78.

In via meramente cautelativa, si sceglie di estendere il gravame ad uno dei soggetti che, per come consta, risulta collocato in graduatoria con il punteggio di punti 77 alla posizione n. 233° (IRF-09_02447072); ed è pertanto destinato ad essere scavalcato dall’*Impresa Il Canto delle Muse s.r.l.*, con una tabellare negativa incisione sulla posizione da questi attualmente conseguita, per l’evenienza dell’accoglimento dell’odierno ricorso e della consecutiva attribuzione del vantato punteggio di punti 78.

ISTANZA PER L'ADOZIONE DI MISURE TESE A CONSENTIRE LA PIENEZZA DEL CONTRADDITTORIO.

In conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 41, 52 e 65 C.P.A., si richiede che, al fine di precipuamente consentire la pienezza del contraddittorio, codesto Ecc.mo T.A.R., con ogni urgenza ed anche a mezzo di provvedimento Presidenziale, ordini all’I.R.F.I.S. Finsicilia S.p.A. ed al Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo di versare ed esibire in giudizio i dati dei soggetti che hanno presentato i Progetti collocati

nelle posizioni che vanno dalla n. 205 alla n. 238 della predetta approvata graduatoria, valutando di eventualmente disporre, a seguito ed all'esito dell'assolvimento del dedotto incombente, l'integrazione del contraddittorio, stabilendo che la stessa, in accoglimento delle presente istanza di autorizzazione, che si formula, si abbia mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inseriti in essa *"Graduatoria di ammissibilità delle istanze pervenute ricevibili"* Graduatoria, prescrivendone le relative modalità che, si richiede, abbiano a poter essere individuate nella pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito Internet - e nella sezione dedicata allo scopo - dei resistenti I.R.F.I.S. Finsicilia S.p.A. e Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, quale alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta Ufficiale.

DOMANDA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

Grave ed irreparabile si appalesa il danno che, nelle more del giudizio volto a farne affermare le ragioni, la ricorrente subirebbe, in mancanza della invocata misura cautelare, dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Ed invero, l'utilizzazione delle stanziare risorse finanziarie cui *medio-tempore* la resistente Amministrazione procedesse, esaurendole integralmente, in favore delle Imprese beneficiarie

che indebitamente precedono in graduatoria l'*Impresa Il Canto delle Muse s.r.l.*, renderebbe sostanzialmente vana una sentenza che successivamente avesse a statuire sulla fondatezza nel merito del proposto ricorso.

P.Q.M.

disposta preliminarmente, con ordinanza da adottarsi in Camera di Consiglio presso la quale la ricorrente chiede di essere ascoltata a mezzo del suo procuratore e difensore, la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, con *ordine di remand* teso (tenuto conto del vincolo conformativo derivante dagli effetti della misura cautelare) a consentire il riapprezzamento della fattispecie da parte delle resistenti Amministrazioni, segnatamente ai fini della valutazione della prodotta *Relazione Tecnica Asseverata* sottoscritta dal *Dott. Dara Gianvito*, con conseguente attribuzione in favore dell'iniziativa progettuale della ricorrente degli ulteriori subpunteggi, per complessivi + punti 32, di cui ai criteri A, B, C.1, C.2, C.3 e C.4 della "*Griglia di Valutazione*" allegata al citato Avviso Pubblico [art. 13 comma 3 lett. a)], con consecutiva poziore ricollocazione nella "*Graduatoria di ammissibilità delle istanze pervenute ricevibili*" sulla scorta del complessivo vantato punteggio di punti 78,

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

reiectionis adversis,

annullare, poiché illegittimi dai motivi di cui all'odierno ricorso,

i provvedimenti indicati in epigrafe oggetto della proposta impugnazione.

Con vittoria di spese ed onorari.

Marsala / Palermo, 30 Maggio 2026

Avv. Salvatore Giacalone

Avv. Alessandro Tommaso Giacalone